Comune di Toceno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

EMERGENZA COVID-19
MISURE STRAORDINARIE DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020;
- l'articolo 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;
- il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 in data 21 marzo 2020;
- l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020

come allegati.

Con la presente

CHIEDE

A tutti coloro che, non residenti nel Comune di Toceno, ma attualmente sono presenti sul territorio comunale, di **comunicare agli Uffici comunali**, tramite la seguente mail: demografici@comune.toceno.vb.it ovvero tramite telefono al n. 0324/98035, la propria presenza e quella dei propri congiunti, specificando i dati anagrafici e l'indirizzo di domicilio.

Toceno, 25/03/2020

COMUNE DI TOCENO (VB)

IL SINDACO
FERRARIS Tiziano

P.IVA 00420850034
Piazza della Chiesa, 4 - 28858 TOCENO
Tel. 032498035 - Fax 0324988813 - E-mail demografici@comune.toceno.vb.it; ragioneria@comune.toceno.vb.it;
PEC comune.toceno@legalmail.it – Sito WEB WWW.COMUNE.TOCENO.VB.IT

Allegato:

articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, che testualmente recita:
"Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".

articolo 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, che testualmente recita:
"Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza";

punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 in data 21 marzo 2020, che testualmente recita:
"Il divieto di ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. E' fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza";

articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020, che testualmente recita:
"E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse.